

ALLEGATO "A" AL REP.3653/2225

STATUTO

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Tipo e Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata
denominata

"A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L. " - con socio unico.

**La Società si configura come *in house* ed è pertanto
soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai
sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali
vigenti.**

Art.2 - Sede

La società ha sede legale in Imperia (IM).

Con delibera dell'Organo amministrativo, e previa
autorizzazione dei Soci, la società potrà trasferire
la sede legale nonché istituire e sopprimere sedi
secondarie, filiali, succursali, agenzie e recapiti
anche altrove **purché nell'ambito del territorio e delle
competenze degli enti soci nel cui contesto potrà
operare in conformità a quanto consentito per legge.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti
con la società, è a tutti gli effetti quello risultante
dal **Registro delle Imprese.**

E' onere del socio comunicare il cambiamento del
proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del

proprio indirizzo di posta elettronica.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonchè ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

"Art.3 - Oggetto Sociale

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) la AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club:

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli

impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale

ambito può:

svolgere le seguenti attività:

a) promuovere le attività di educazione stradale e

l'istruzione automobilistica anche tramite autoscuole

autorizzate al rilascio delle abilitazioni alla guida

di ogni ordine e grado, **gestite in proprio o affidate a**

terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo

dell'infortunistica, esercitare l'attività di noleggio

di vetture, camper, o roulotte, sia direttamente che

attraverso altre organizzazioni;

b) espletamento per conto proprio e di terzi, compresi

Enti e società, dell'attività di consulenza

automobilistica, ex legge 264/91, anche attraverso la

gestione diretta di delegazioni degli Automobile Club

c) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e

rilevazione dati rivolta agli Enti e all'utenza

automobilistica

d) attività di marketing e promozione, la gestione di

campagne pubblicitarie, meeting, congressi,

manifestazioni commerciali e sportive, nonché attività

didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni

altro genere connesso alla mobilità ed all'automobilismo

e) promozione della pratica dello sport anche con

l'organizzazione e gestione di competizioni motoristiche

f) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo

interno e internazionale con particolare riguardo al

turismo in entrata, esercitando tutte le attività

proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè

organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni

genere riferitesi al turismo, vendendo anche le

pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; organizzare

e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere

per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che

all'estero, anche time charter, prenotare posti,

raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per

viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie

nazionali o internazionali; promuovere e organizzare

attività culturali, teatrali e di pubblico interesse,

a complemento di soggiorni turistici, curandone la

prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti

l'attività di spedizione gestire o far gestire

camping, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività

affine complementare, specie per quelle previste

all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e

qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza

con l'assistenza, l'informazione e la gestione di

aziende operanti nel settore turistico;

g) gestione di servizi e attività connessi alla

	mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo	
	quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle	
	attività amministrative generate da contravvenzioni	
	emesse dalle autorità competenti, della sosta,	
	dell'informazione tra i soggetti in movimento	
	(infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura	
	di tecnologie e attrezzature utili ad implementare	
	detti servizi e attività	
	h) servizi e gestione di punti di assistenza tecnica,	
	stradale, economica, tributaria, contabile,	
	amministrativa e commerciale, riferiti allo svolgimento	
	di pratiche burocratiche e amministrative	
	principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e	
	motoveicoli	
	i) gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato,	
	dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati	
	all'Automobile Club, in quanto non vietato da norme di	
	legge	
	j) gestione di aree di parcheggio e/o di autosilos	
	nella forma più ampia ed aree in generale, nonché di	
	infrastrutture di interscambio. Cessione, locazione e	
	affitto di aree da destinare a parcheggio e/o box per	
	autoveicoli e motoveicoli, gestione di distributori di	
	carburanti, di noleggio di moto ed autoveicoli,	
	gestione di officine meccaniche e servizi comunque	

connessi

k) commercio in ogni sua forma, anche multimediale, di prodotti ed accessori connessi all'uso degli autoveicoli e dei motoveicoli o all'attività istituzionale; noleggio di veicoli con e senza conducente

l) assunzione di contratti di agenzia e rappresentanza in campo assicurativo **anche nel settore dell'intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia**

m) **assumere, su deliberazione dell'Assemblea,** interessenze e partecipazioni, **anche azionarie,** in altre società, imprese **e consorzi** aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, **per il raggiungimento dell'oggetto sociale e a scopo di stabile investimento e non di collocamento**

n) svolgimento dell'attività editoriale e promozionale in genere

o) acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI e attività di supporto all'Ufficio Soci dell'Ente stesso **curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di**

programmazione, memorizzazione, elaborazione e di

marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi

meccanografici

p) prestazione continuativa, periodica od occasionale

di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club,

dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile

Club, a favore degli associati ACI e di terzi, nonché

per conto di società da parte dei predetti Enti

partecipate

q) ricerca, studio, **coordinamento della progettazione,**

realizzazione e manutenzione di aree interessate alla

mobilità.

La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi

di assemblea, tutte le attività e le operazioni

commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e

finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per

il conseguimento dello scopo sociale.

La società può fornire assistenza operativa e

consulenza alle Autorità competenti, operando anche

affinchè vengano promossi ed adottati provvedimenti

idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e

della mobilità in generale.

La società, per rendere coerente la propria attività a

principi di economia, efficienza ed efficacia, può

affidare a terzi specializzati singoli segmenti o

specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali, della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

L'Organo di Controllo, se nominato, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.

Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti

Nel caso di affidamento dei servizi alla "A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.", i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

1. ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie **per il** perseguimento degli obiettivi prefissati;

2. a fornire alla Società "A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L." la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

Art. 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO SECONDO - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 20.000,00 (**ventimila virgola zero zero**), suddiviso in quote ai sensi di Legge.

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165

del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 6, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto

di prelazione.

In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci iscritti **nel Registro Imprese** tramite gli amministratori.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun socio avrà diritto all'esercizio della prelazione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso la prelazione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita.

Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di prelazione sarà estinto se non esercitato, ed il socio che intende cedere la quota sarà libero di fare tale vendita a soggetti pubblici terzi entro ulteriori sei (6) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Art. 8 - Finanziamento dei Soci

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci) **o di revisione.**

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo pubblico

analogo di cui al successivo art.13.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza

dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto al

successivo art.13:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli

utili;

b) la nomina degli amministratori e la determinazione

del loro compenso, nonché la loro sostituzione;

c) la nomina dell'Organo di Controllo;

d) la nomina e la revoca dei liquidatori;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) il compimento di operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci.

g) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

h) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di

aziende o rami d'azienda;

i) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche

e di sviluppo della società in relazione alle attività

previste dall'oggetto sociale;

j) l'approvazione degli atti concernenti la pianta

organica e dei regolamenti di assunzione e gestione del

personale proposti dall'organo amministrativo;

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro

10.000,00 (diecimila/00);

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano l'Organo Amministrativo o i soci, le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo (se nominato), onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci.

I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque

	mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo,	
	l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato	
	dal socio che trasmetta il documento alla società,	
	opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni	
	dalla sua ricezione.	
	Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve	
	concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione	
	del documento all'organo amministrativo.	
	La mancata risposta o la mancata conclusione del	
	procedimento entro detto termine equivalgono a voto	
	contrario. Il momento in cui si considera assunta la	
	decisione del socio coincide con il giorno in cui	
	perviene alla società il suo consenso.	
	La decisione così assunta deve essere comunicata, entro	
	dieci (10) giorni dalla data della sua adozione, con	
	qualsunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, ai soci, ai componenti dell'Organo	
	Amministrativo e dell'Organo di Controllo, e deve	
	essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo	
	Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci	
	unitamente a:	
	- l'indicazione della data in cui la decisione deve	
	intendersi adottata;	

- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto

al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

- le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del **presente articolo**; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art.11 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail o ad ulteriore altro recapito, risultante dal libro soci. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio

italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) del precedente art. 10) comma primo, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione

dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale

dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che

gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati

comunque informati della riunione.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è

determinato in misura proporzionale alla quota di

capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta

comunque al socio debitore.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in

caso di assenza della persona come sopra indicata, da

chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo

designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta

dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente

dell'Assemblea constatare la regolarità della

costituzione, accertare l'identità e la legittimazione

dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i

risultati delle votazioni. Una volta constatata dal

Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non

potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o

dall'allontanamento degli intervenuti nel corso

dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non

essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto

di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura

della società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si

ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il

Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento

con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi

e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il

collegamento con una sede distaccata, la riunione deve

essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono

legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel

momento assunte.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 12 - Amministratori

La Società è amministrata di regola da un

Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei

presupposti di legge, da un Consiglio di

Amministrazione composta da tre Amministratori inclusi

il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio d'amministrazione, nei casi di consentita nomina, si fa

rinvio a quanto disposto dall'articolo 2386 Codice Civile.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere

trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.13 - Amministrazione e controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della

società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai

sensi di legge e dell'art. 10) del presente statuto ed

i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi

della normativa comunitaria e nazionale vigente,

potendo impartire prescrizioni con appositi atti

formali e vincolanti. Il presidente del consiglio

d'amministrazione, senza necessità di autorizzazione

del consiglio e nei limiti previsti dal presente

Statuto circa le attribuzioni del Consiglio

d'amministrazione, potrà:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione

pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni

oggetto di produzione o commercio della società,

fissandone i prezzi e le condizioni;

3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto

riguardante prestazioni di servizi in genere, come

appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni,

assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di

lavoro dipendente ed autonomo, compresi i mandati e le

procure anche generali;

4. effettuare operazioni bancarie e finanziarie di

qualsiasi natura, firmare assegni e tratte, girare

cambiali ed altri titoli di credito, effettuare

pagamenti e riscossioni dando quietanza;

5. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti

relativi ai poteri conferiti.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, questo si riunisce nella sede

sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte

che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore,

lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire

anche mediante mezzi di telecomunicazione, a

condizione che tutti i partecipanti siano

correttamente identificati e sia loro consentito di

seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione

sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare

documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con

accordi extrasocietari.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 3.

Art.14 - Poteri dei Consiglieri Delegati

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall'assemblea, e ferme restando le limitazioni previste dall'articolo 13 per le operazioni che devono sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati sono conferiti i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

- a) gestire e coordinare le strutture interne della società sia in line che in staff;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale della società;
- c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

d) stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni

oggetto di produzione o commercio della Società,

fissandone i prezzi e le condizioni;

e) stipulare e risolvere contratti di appalto,

somministrazione, trasporto, deposito, locazione,

assicurazione e di prestazione di servizi in genere,

con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed

autonomo;

f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti

accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e

girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni

dando quietanza;

g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti

relativi ai poteri conferiti.

TITOLO QUINTO - CONTROLLO

Art.15 - Organo di controllo

L'assemblea nomina un organo di controllo o un

revisore, determinandone competenze e poteri.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti,

o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro

mandato scade alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In

seguito alla scadenza del loro mandato trova

applicazione il regime di prorogatio previsto dal

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono

possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e

autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o

del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto

dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle

società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea

determina il compenso dell'organo di controllo o del

revisore.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono

essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati

decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'art.2399 C.C.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non

possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono

dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni

previste dall'articolo 2399 C.C.

Per tutti i sindaci iscritti presso il Ministero di

Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo

2399 C.C.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa

e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve

essere approvata con decreto del Tribunale, sentito

l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco

del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione

dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi

su iniziativa dell'organo amministrativo, nei

successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è

assunta, fino alla decisione di integrazione, dal

sindaco più anziano di età.

Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza

dell'organo monocratico, l'Assemblea dei Soci dovrà

provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo

nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui

agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il

controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406,

2407 e 2408, primo comma C.C.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi

verbale, che deve essere trascritto nel libro delle

decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le

deliberazioni dell'organo di controllo devono essere

prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione, **salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla stessa consentiti.**

Ove peraltro queste si svolgano mediante consenso espresso per iscritto spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore più anziano provvedere ad informarli.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 16 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura

dell'esercizio.

Art. 17 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

TITOLO SETTIMO -

PRINCIPI GENERALI DELL'IN HOUSE PROVIDING

Art. 18 - Affidamenti "in house providing"

In deroga a tutti i precedenti articoli riportati nel presente Statuto, incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, i successivi articoli formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dai soggetti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di

servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

In ogni caso la società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano.

Art. 19 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 20 - Controllo Pubblico Analogo

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere

ai soci che compongono la compagine sociale per la

preventiva approvazione, i documenti di programmazione

economica e le decisioni in merito all'alienazione di

immobili, all'acquisizione o dismissione di

partecipazioni in altre società, alla modifica dello

Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del

capitale sociale, alla pianta organica o sue variazioni

(concorsi ed assunzioni, nomina dirigenti), operazioni

e contratti di qualsiasi natura, che comportino un

impegno finanziario di valore superiore a Euro

30.000,00 (trentamila/00) **(il tutto fatte salve le**

competenze tutte già descritte e disciplinate nei

precedenti articoli).

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti

prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di

attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il

profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

2. approvazione preventiva delle deliberazioni

societarie relative agli atti fondamentali della

gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di

programmazione ed organigramma societario.

L'eventuale esercizio, documentato da opportuno

progetto, di attività particolari in settori

complementari e/o connessi a quelli elencati all'art.3

è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti.

I Soci pubblici per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

Nel caso in cui il numero dei soci fosse maggiore di uno, I soci possono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "Coordinamento dei Soci" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante

convenzione tra i soci da sottoscrivere entro il termine di 60 giorni. In particolare l'Organismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti in un Regolamento attuativo del controllo analogo da approvarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione degli Enti soci.

Art. 21 - Obblighi di informativa

L'Organo Amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai Soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare, agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.

L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo;

2. con cadenza almeno semestrale una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato;

3. entro luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente.

Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente

punto, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, **sarà resa disponibile** ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori e l'Organo di Controllo, ove esista, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea,

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo

legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter

C.C.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo

amministrativo deve effettuare gli adempimenti

pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30

(trenta) giorni dal loro verificarsi.

In tali fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze

previste per la modificazione dello statuto:

-- nomina uno o più liquidatori;

-- fissa le regole di funzionamento del collegio, in

caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di

quelli cui spetta la rappresentanza della società;

-- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi

la liquidazione;

-- determina i poteri in conformità della legge, ivi

compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda

sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o

diritti, o di blocchi di essi;

-- delibera gli atti necessari per la conservazione del

valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del

miglior realizzo;

-- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 23 - Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

* entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

* entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

* entro i quindici (15) giorni dalla data

	dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle	
	imprese, se i soci che intendono recedere non siano	
	intervenuti all'Assemblea;	
	* entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del	
	verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai	
	sensi dell'art.2497 quater del codice civile.	
	Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e	
	sino al termine del relativo procedimento le quote di	
	partecipazione per le quali tale diritto è esercitato	
	non possono essere trasferite per atto inter vivos.	
	Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta	
	(180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni	
	successivi al ricevimento della richiesta da parte del	
	socio, deve determinare ai sensi dell'art.2473, 3°	
	comma, del codice civile, sentito il parere dell'Organo	
	di Controllo (se presente) e dell'eventuale diverso	
	soggetto incaricato della revisione contabile, se	
	nominati, il valore della quota di partecipazione per	
	la quale è stata manifestata la volontà di esercitare	
	il diritto di recesso, nonché redigere apposita	
	relazione che espliciti i criteri di valutazione	

adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile

Art.24 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltrechè nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che risulti gravemente inadempiente per le

obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto

nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi

sociali;

b) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei

a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o

contraria agli interessi sociali;

c) che sia stato dichiarato fallito.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con

apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il

metodo assembleare

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il

calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto

della partecipazione del socio della cui esclusione si

tratta nell'assemblea. Lo stesso tuttavia potrà

intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto

di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con

raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e

l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla

comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio

escluso potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria

affinchè si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua

partecipazione; al riguardo si applicano le

disposizioni del precedente art.23 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria civile o amministrativa e di quelle in cui sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

Art. 26 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

Art. 27 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal
presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di
legge in materia.

All'originale firmato: Giacomoli Brunella - Simona
Giraldi notaio